

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Provincia di TREVISO

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E IL NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE-A.N.C. DI PONTE DI PIAVE E SALGAREDA PER L'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei SERVIZI di VOLONTARIATO per ASSISTENZA ed OSSERVAZIONE MANIFESTAZIONI e PROTEZIONE CIVILE , per il periodo dal _____ al 31/12/2025.-

L'anno _____, il giorno _____ (_____) del mese di _____, alle ore _____, tra:

- DAVIDETTI GIUSEPPE, nato a _____ (TV) il _____ e residente a _____ (TV) in via _____ n. _____, in qualità di Responsabile del servizio – Area Polizia Locale – Protezione Civile del Comune di PONTE DI PIAVE, C.F. 80011510262, in proseguo denominato “Comune”;
- LORENZON ANTONELLO, nato a _____ (TV) il _____ e residente a _____ (TV) in via _____ n. _____, in qualità di Presidente del Nucleo di Volontariato e P.C. – A.N.C. di Ponte di Piave e Salgareda, con sede in Via Postumia 29 Ponte di Piave, C.F. 94088480267, in proseguo denominato “Nucleo”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dello schema della presente convenzione;

PREMESSO

CHE:

- a) la Repubblica Italiana, con DLgs. 117 del 3/07/2017 “Codice del Terzo Settore”, art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- b) il DLgs. 117 del 3/07/2017 “Codice del Terzo Settore” art. 17, definisce chiaramente i concetti di “Volontario e Attività di volontariato”
- c) Il DLgs. 1 del 2/01/2018 all’art. 32, definisce in modo specifico il “Volontario di Protezione civile” e le modalità di integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile

- d) Il D.L. n.95 del 2012 art. 19 c. 1 lettera e) definisce le “attività, in abito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” quali Funzione fondamentale dei Comuni e delle Unioni dei comuni
- e) la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 266/1991 per quanto non abrogato dal d.lgs 117/2017, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
- f) le pubbliche amministrazioni, in ossequio alla delibera n.32/2016 dell’Autorità Anticorruzione denominata “determinazione linee guida per l’affidamento di servizi ad Enti del terzo settore”, possono liberamente acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- g) l’art. 4, comma 2 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile, stabilisce che le componenti del Servizio nazionale (Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali) possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all’art. 13, comma 2, o con altri soggetti pubblici;
- h) l’art. 13, comma 2, lettera e) del Codice della protezione civile stabilisce che il volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fa parte delle strutture operative nazionali;
- i) l’art. 12 del Codice della protezione civile stabilisce che per lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza, provvede con continuità anche all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali (comma 1, lettera h);
- j) l’art. 32, comma 2 del Codice della protezione civile statuisce che il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2, secondo comma della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento;
- k) l’art. 32 del Codice della protezione civile, comma 3, stabilisce che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale della protezione civile si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono attività di protezione civile di cui all’art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile;
- l) la Legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE all’Art. 5 - Funzioni e compiti dei comuni, dispone che ogni comune si dota, in proprio o in

forma associata con comuni soggetti ad analoghi scenari di rischio dell'ambito di protezione civile di appartenenza di cui all'articolo 6, di una struttura tecnico-amministrativa e di un gruppo comunale o sovracomunale di protezione civile o stipula una convenzione con una organizzazione di volontariato di protezione civile.

m) la normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;

n) il Comune di Ponte di Piave non dispone di una propria struttura operativa di protezione civile;

CHE l'Associazione "Nucleo di Volontariato e P.C. – A.N.C." è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al nr. TV0236, Iscrizione Albo Reg. cod PCVOL-05-C 3223-TV-15, Presidenza Nazionale ANC IPN 141, RUNTS N. Repertorio 61974-28.10.2022, email 141nupctvanc@gmail.com, PEC nucleo.anc.pontedi piave-salgareda@pec.it.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

Si conviene e si stipula quanto segue:

- ART. 1 -

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente atto disciplina rapporti tra il Comune ed il Nucleo, con particolare riguardo alle modalità con le quali il Nucleo si impegna a prestare al Comune, previa richiesta dell'Amministrazione comunale, la propria collaborazione allo scopo di attuare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza, la sicurezza e l'osservazione in occasione delle manifestazioni, organizzate dal Comune, nonché la collaborazione nei casi di emergenza pubblica.

La programmazione degli interventi, comprensiva degli orari e del numero di Volontari che è necessario impiegare, verrà predisposta dai Responsabili dei Servizi Comunali di volta in volta interessati e dovrà venire concordata con il Referente del Nucleo.

- ART. 2 -

ADEMPIMENTI

Il Nucleo si impegna ad impiegare i propri Volontari nel numero di volta in volta concordato con l'Amministrazione Comunale, per l'espletamento del servizio potrà utilizzare propri automezzi muniti di appropriata livrea di riconoscimento.

I Volontari del Nucleo hanno l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti dei soggetti con i quali entrano in contatto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, attenersi a norme di correttezza e civismo consone all'incarico.

Le prestazioni dei Volontari sono complementari e non sostitutive delle normali attività delle istituzioni o dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale.

I Volontari impiegati nell'espletamento del servizio dovranno indossare durante lo svolgimento del servizio un'apposita divisa munita di segno distintivo che ne consenta una facile individuazione, nonché gli appositi dpi.

Allo scopo di conseguire i fini preposti con la presente convenzione il Nucleo di PC mette a disposizione i propri mezzi di dotazione, unitamente ai materiali ed ai mezzi eventualmente assegnati in comodato gratuito dall'ente, ed i propri volontari che presteranno la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito garantendo la continuità per tutta la durata della presente convenzione.

- ART. 3 -

ONERI A CARICO DEL NUCLEO

I soci Volontari del Nucleo sono obbligati a mantenere il segreto d'ufficio su quanto viene direttamente o indirettamente alla loro conoscenza in dipendenza o a causa dei servizi oggetto della presente convenzione.

È obbligo del Nucleo stipulare idonee coperture assicurative a garanzia del personale impiegato nei servizi e per responsabilità per danni nei confronti dei terzi, restando a carico del Nucleo stesso la responsabilità civile e penale dell'operato dei propri collaboratori in relazione alle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

- ART. 4 -

ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'attività del Volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Al Volontariato possono venire rimborsate dal Nucleo le spese effettivamente sostenute e documentate ammissibili ai sensi della L.R. n. 40/93 e della legge 11.08.1991, n. 266.

Il Comune riconosce l'alto valore civile e sociale degli scopi perseguiti dal Nucleo e al fine di agevolare il raggiungimento, si impegna ad acquistare e mettere a disposizione dei Volontari del Gruppo, vestiario, strumenti ed attrezzature di volta in volta ritenuti necessari. I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e automezzi di proprietà del comune, rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del Comune tutte le spese relative al ripristino del materiale eventualmente utilizzato nel corso degli interventi o che, previo accordo tra il Comune e il Nucleo, venga ritenuto necessario per l'espletamento dei compiti assegnati.

- Art. 5 -

USO DI LOCALI E DEPOSITI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività del Nucleo di Volontariato e P.C. – A.N.C. di Ponte di Piave e Salgareda, concede in uso gratuito una porzione all'interno del magazzino comunale di Via Dell'Artigianato per il deposito di materiali ed attrezzature di proprietà e utilizzate dal Nucleo (senza soluzione di continuità rispetto allo spazio attualmente utilizzato dall'Ass.ne Nazionale Alpini – Zona Piave convenzionata), assumendo come propri tutti gli oneri inerenti i costi relativi alla gestione della struttura.

Il Nucleo curerà l'utilizzo e la piccola manutenzione ordinaria, con la diligenza del buon padre di famiglia. Per utilizzare i locali e agli spazi in uso potrà accedere all'area dei Magazzini comunali, avendo riguardo ad evitare interferenze con le eventuali attività presenti.

- ART. 6 -

DURATA

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al **31/12/2025** e non è tacitamente rinnovabile. In ogni tempo, su iniziativa di una delle parti contraenti, la presente convenzione potrà essere modificata con il consenso di entrambi i contraenti, in forma scritta.

- ART 7 -

DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Comune di Per quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio GIUSEPPE DAVIDETTI:

Il Presidente del Nucleo ANTONELLO LORENZON:
